

**REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Generale Competitività del Sistema**  
**Regionale e Sviluppo delle Competenze**  
**Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**  
**Settore Programmazione Agricola - Forestale**

DECRETO 13 settembre 2012, n. 4170  
 certificato il 18-09-2012

**Misura 215 del PSR Toscana 2007-2013 “Pagamenti per il benessere degli animali”. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento 2012 al 17 settembre 2012.**

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale 29 giugno 2011, n. 2617, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore Programmazione agricola - forestale;

Visto il D.D. 6 maggio 2009, n. 2086 con il quale si approva il bando della misura 215 del PSR 2007-2013 “Pagamenti per il benessere animale” e s.m.i. così come modificato dal D.D. 7 novembre 4898 e dal D.D. 2 aprile 2012, n. 1318;

Visto il D.D. 27 ottobre 2009, n. 5401 con il quale si approvano le disposizioni tecniche e procedurali per completare le domande di aiuto e per presentare le domande di pagamento relative alla misura 215 del PSR 2007-2013 “Pagamenti per il benessere animale” e s.m.i.;

Visto il D.D. 10 luglio 2012, n. 3018 con il quale si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di pagamento annue a valere sul 2012;

Dato atto che il suddetto decreto fissa a sabato 15 settembre 2012 la scadenza ultima per la presentazione delle domande di pagamento;

Ritenuto opportuno prorogare la scadenza al primo giorno feriale successivo;

DECRETA

Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento a valere sul 2012 relative alla misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” a lunedì 17 settembre 2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Il Dirigente*  
 Claudio Del Re

**REGIONE TOSCANA**  
**Direzione Generale Competitività del Sistema**  
**Regionale e Sviluppo delle Competenze**  
**Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**  
**Settore Programmazione Agricola - Forestale**

DECRETO 13 settembre 2012, n. 4171  
 certificato il 18-09-2012

**L.R. n. 1/06. D.C.R. n. 3/12. D.G.R. n. 455/12. Piano Regionale Agricolo-Forestale (P.R.A.F). Criteri e modalità relativi alla attuazione della misura A.1.14, azione A “Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda”.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;

Visto il decreto n. 2617 del 29/6/2011 del Direttore Generale della “Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze”, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Programmazione Agricola Forestale;

Vista la L.R. n. 1/06 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l’articolo 2, comma 1, della sopra citata legge, con il quale si stabilisce che il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite dal PRS e specificate nel DPEF, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola

comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3 di approvazione del “Piano Regionale Agricolo-Forestale (PRAF) 2012-2015”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 maggio 2012, n. 455 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12. Piano Regionale Agricolo-Forestale (PRAF) 2012 - 2015. Documento di attuazione per l’anno 2012”;

Visti l’allegato A “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del Piano -annualità 2012” e l’allegato C “Schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano- annualità 2012”, nei quali si stabiliscono, per gli interventi attivati, tutte le procedure che devono essere espletate al fine della attuazione dei vari interventi;

Vista in particolare la scheda di attuazione della misura P.R.A.F.A.1.14. “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica” azione a “Contributi allo smaltimento degli animali morti in azienda”, con la quale sono previsti contributi destinati ad aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino finalizzati alla copertura dei costi di raccolta, trasporto e distruzione delle carcasse di animali morti in azienda nell’annualità 2011, fatta salva inoltre la possibilità di recuperare eventuali domande non presentate per gli animali morti in azienda anche per le annualità 2009 e 2010;

Ritenuto pertanto di approvare il bando di attuazione della misura di cui all’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le richieste devono essere effettuate esclusivamente nel Sistema Informativo A.R.T.E.A, attraverso la compilazione del modulo ID 2613;

Ricordato che la procedura istruttoria prevede che il Settore Responsabile provveda alla istruttoria delle domande dando mandato ad A.R.T.E.A di procedere alla liquidazione delle somme agli aventi diritto entro il limite delle risorse assegnate nell’ambito della D.G.R. n. 455/12;

#### DECRETA

1) di approvare il bando di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di cui alla Misura A.1.14 del P.R.A.F “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica” azione a “Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda” di cui alla D.G.R n. 455 del 28 maggio 2012, per la campagna 2012 attraverso la compilazione on-line della Istanza ID 2613 sul Sistema Informativo di ARTEA;

3) di autorizzare la presentazione della domanda a partire dal 01 ottobre 2012 e fino al 16 novembre 2012, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenentari del fascicolo aziendale o nella competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest’ultima;

4) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo ad ogni singola istanza presentata si intende prescritto nella data di ricezione sul S.I. di ARTEA ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90;

5) di stabilire che la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è individuata nel decreto di autorizzazione al pagamento per le istanze ammissibili al contributo da emettersi entro il 30 dicembre 2012;

6) di stabilire altresì che in caso di non accoglimento delle richieste di contributo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 verrà redatto un decreto contenente l’elenco delle domande respinte contenente le motivazioni del mancato accoglimento delle richieste di contributo;

7) di concedere trenta giorni a partire dalla data del suddetto decreto per presentare in forma scritta eventuali osservazioni, corredate da documenti, in merito al mancato accoglimento della richiesta medesima;

8) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lettera b) della L.R n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R n. 23/07.

*Il Dirigente*  
Claudio Del Re

SEGUE ALLEGATO

## ALLEGATO A

**Misura A.1.14. “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica”.****Azione A “ Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.”****Bando di attuazione****1. Descrizione della misura.**

Con la misura A.1.14 la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo di prevenire o eventualmente ridurre l'incidenza e le conseguenze derivanti dalle epizootie e dalle zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo) e di conseguenza di garantire una maggiore tutela della sanità pubblica.

In particolare, con la presente azione, la Regione Toscana dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda.

Gli interventi disposti dalla presente misura consistono nel riconoscimento agli allevatori delle specie sopra citate, di un indennizzo per la copertura dei seguenti costi:

a) costi per la raccolta ed il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;

b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

**2. Beneficiari.**

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino o bufalino, la cui UPZ è situata nel territorio regionale.

**3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.**

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di contributo presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c. non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;
- d. consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

#### **4. Forma del sostegno.**

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi morti in azienda è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per la copertura dei costi di distruzione degli stessi capi è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino.

L'indennizzo non può essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi, l'indennizzo non può essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero importo ammesso a contributo, è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate.

#### **5. Spese ammissibili e documentazione da allegare.**

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e documentate per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione degli animali morti in azienda.

In particolare dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- Copia conforme all'originale del certificato attestante la morte dell'animale, comprendente il numero di matricola, rilasciato dal veterinario dell'Asl competente per territorio o da altro veterinario libero professionista;
- Fotocopia del documento di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale oppure fotocopia dell'autorizzazione al trasporto in caso di mancanza della controfirma del veterinario sul documento di trasporto;
- Fotocopia delle fatture intestate al beneficiario con indicazione dei costi relativi a raccolta, trasporto e stoccaggio separatamente dai costi di distruzione delle carcasse;

#### **6. Modalità per la presentazione delle richieste di contributo.**

L'allevatore è autorizzato a presentare domanda di contributo nel caso si siano verificate morti in azienda di animali allevati della specie ovina, caprina, bovina o bufalina, nel corso dell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, ossia nel 2011.

Rimane fatta salva la possibilità di ritenere ammissibili anche domande eventualmente non presentate per gli animali morti nelle due annualità immediatamente precedenti (anni 2010 e 2009).

Le domande di accesso sono presentate nell'ambito del sistema informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza ID 2613. La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 e il 16 novembre 2012, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale o dalla competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

Contestualmente alla domanda deve essere espressamente dichiarato che:

- a) il richiedente non ha beneficiato, di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci di spesa e per i capi per cui è richiesto il contributo o, in caso contrario, l' Ente erogatore dell'indennizzo o contributo e l' importo dell'indennizzo o contributo percepito.
- b) Il richiedente collabora con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente.
- c) Il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di cui al paragrafo n. 3.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

Ai fini del ricevimento della domanda:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione. La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

Alla domanda devono essere allegati le copie dei documenti stabiliti al precedente paragrafo 5 e deve essere dichiarato ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità del richiedente, a pena di irricevibilità, tutto quanto espressamente richiesto nella istanza ID 2613 del sistema informativo ARTEA.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria e/o di collaudo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.

## **7. Procedura istruttoria.**

Il Settore Regionale Responsabile del Procedimento è il Settore Programmazione Agricola-Forestale che, attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A. raccoglie le domande regolarmente presentate nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2012 ed il 16 novembre 2012 e le istruisce. Il Settore Responsabile del procedimento, in base alle risorse disponibili, provvede alla assegnazione delle medesime ai beneficiari e a dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare quanto spettante agli aventi diritto.